

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

ISTRUZIONE (VIII):

In sede legislativa Pag. 1

CONVOCAZIONI » 3

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 15 APRILE 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori BELLISARIO ed altri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2219);

ROMANATO: « Norme per la sistemazione del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo » (1883);

PICCIOTTO ed altri: « Norme per la sistemazione, la formazione e il reclutamento del personale insegnante e non insegnante nelle scuole statali » (*Urgenza*) (1712);

BORGHI ed altri: « Concorso speciale a cattedre nella scuola secondaria di primo grado » (1137);

VALITUTTI ed altri: « Immissione nei ruoli della scuola media degli insegnanti elementari di ruolo abilitati e conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola di maestri elementari di ruolo laureati » (1406);

LAURICELLA ed altri: « Concorso speciale riservato agli insegnanti elementari di ruolo laureati per immissione nei ruoli » (1926);

CRUCIANI: « Concorso per titoli riservato agli abilitati in educazione fisica » (290);

GIUGNI LATTARI JOLE e GRILLI ANTONIO: « Assegnazione provvisoria di professori titolari di scuola media presso i licei e gli istituti superiori e loro successivo inquadramento nel ruolo A » (877);

STORTI ed altri: « Revisione degli organici della scuola secondaria ed immissione nei ruoli di insegnanti in possesso di particolari requisiti » (2063).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli della proposta di legge Bellisario n. 2219 assunta come testo base, nel testo da essa elaborato in sede referente, e del quale sono già stati approvati — nella precedente seduta del 1° aprile — gli articoli 1 e 2.

Per quanto riguarda l'articolo 3, il Relatore Leone Raffaele esprime le proprie perplessità relativamente al problema di coloro che risultano abilitati in materie che non trovano corrispondenza nelle materie di insegnamento della scuola media: si riferisce in particolare agli abilitati in storia dell'arte, in materie giuridiche, in elementi di fisica e chimica, suggerendo al rappresentante del Governo di rinvenire una soluzione adeguata in sede di predisposizione dei bandi di concorso.

Preoccupazioni analoghe vengono fatte valere dall'onorevole Giugni Lattari Jole, presentatrice di un emendamento sugli insegnanti di lingue straniere che insegnino una lingua diversa da quella per la quale risultino abilitati e dall'onorevole Loperfido, presentatore di un emendamento sugli abilitati in storia dell'arte. Il deputato Valitutti fa considerare come queste prospettive di ampliamento dell'area di applicazione della legge siano coerenti con la logica adottata, logica che tuttavia egli considera imperfetta: fa l'esempio degli abilitati in ragioneria e tecnica commerciale e degli abilitati per l'insegnamento di storia e filosofia nei licei. Se però questa logica venisse seguita fino in fondo, ne risulterebbero bloccati i ruoli della scuola media. Il deputato Finocchiaro rammenta che si era partiti al principio — al quale a suo avviso occorre rimanere fedeli — che si prende in considerazione l'abilitazione e non già il titolo di studio. Il deputato Picciotto considera l'articolo 3 macchinoso e tale da rendere inoperante la legge, mentre il deputato Rampa ne sostiene l'opportunità, pur

dichiarandosi perplesso sulla possibilità di accogliere l'emendamento Loperfido relativo agli abilitati in storia dell'arte, di cui tuttavia riconosce il fondamento.

La Commissione, quindi, dopo dichiarazioni del Relatore e del rappresentante del Governo, il quale ultimo fa notare come l'ambito di applicazione della legge sia già stato notevolmente ampliato, non accoglie i due emendamenti aggiuntivi Giugni Lattari Jole (insegnanti di lingue straniere) e Loperfido (abilitati in storia dell'arte), approvando l'articolo 3 con poche modificazioni prevalentemente tecniche proposte dal Relatore.

L'articolo 4 è poi approvato con un emendamento Valitutti che ne sopprime l'ultimo comma (« Le graduatorie provinciali saranno sottoposte al controllo e alla registrazione degli uffici regionali della Corte dei conti »). Non è accolto invece dalla Commissione un emendamento sostitutivo Di Lorenzo che implica il riconoscimento come servizio di ruolo a tutti gli effetti del servizio comunque prestato sia nella scuola statale sia nelle altre amministrazioni statali.

Ha quindi inizio l'esame dell'articolo 5. Il deputato Giugni Lattari Jole illustra alcuni emendamenti che prevedono, per gli insegnanti di ruolo della scuola media comandati presso cattedre di istituti di istruzione secondaria superiore, la durata triennale dell'incarico ed un trattamento economico corrispondente alla cattedra effettivamente ricoperta. Il deputato Picciotto illustra un emendamento che prevede, per questi stessi insegnanti, che l'incarico sia conferito con provvedimento a tempo indeterminato e che — al compimento di un triennio di servizio — essi siano immessi nel ruolo ordinario delle classi superiori. Il deputato Di Lorenzo illustra un emendamento in virtù del quale gli insegnanti in questione ricevono il trattamento economico corrispondente alla cattedra che ricopriranno. Il deputato Dall'Armellina illustra un emendamento che precisa come le abilitazioni per le scuole tecniche siano valide per il comando negli istituti professionali.

Dopo interventi dei deputati Finocchiaro, Valitutti, Caiazza, Moro Dino, del Relatore Leone Raffaele e del Sottosegretario Elkan, la Commissione ritiene di risolvere il problema della durata del comando, posto dai deputati Giugni Lattari Jole e Picciotto, stabilendo — su proposta del deputato Valitutti — che gli insegnanti comandati in questione vengano comandati con provvedimento non già « rinnovabile », ma « confermabile » di anno in anno; stabilisce altresì di risolvere il pro-

blema della retribuzione da accordare a questi insegnanti stessi comandati sopprimendo — su proposta del deputato Giugni Lattari Jole — ogni riferimento al loro trattamento economico.

L'articolo 5 è quindi approvato con alcuni emendamenti proposti dal Relatore e con lo emendamento Dall'Armellina già accennato.

Un'ampia discussione ha luogo sull'articolo 6 (insegnanti elementari laureati). Il deputato Picciotto illustra un complesso emendamento sostitutivo che prevede l'istituzione di corsi abilitanti per gli insegnanti laureati non abilitati interessati al passaggio nelle scuole medie inferiori. Dopo interventi del Relatore Leone Raffaele, del Sottosegretario Elkan e del deputato Finocchiaro i quali fanno considerare le difficoltà pratiche, oltretutto, che si oppongono a questa ipotesi alternativa, la Commissione non accoglie l'emendamento sostitutivo Picciotto. Non accoglie nemmeno un emendamento Picciotto subordinato e tendente a ridurre da quattro a tre gli anni di ruolo richiesti ai maestri elementari laureati ed agli insegnanti non abilitati per poter accedere alla sessione speciale di abilitazione. In proposito il deputato Finocchiaro insiste nel sottolineare la necessità che questa prova non si affievolisca in una mera formalità e conservi il carattere di serietà congruente con la dignità della scuola. Ancora a proposito della sessione speciale la Commissione accoglie un emendamento Picciotto, rielaborato dal Relatore Leone Raffaele per stabilire che essa sarà espletata entro l'anno 1967.

L'intero articolo 6 è quindi approvato con alcuni perfezionamenti tecnici immessi su proposta del Relatore e con un emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore stesso, che chiarisce come per le materie di insegnamento per le quali non siano esaurite le graduatorie di cui all'articolo 16 della legge n. 831 del 1961, la legge avrà applicazione dopo l'esaurimento delle graduatorie medesime.

La Commissione poi non accoglie, ritenendo che si tratti di problemi da affrontare in altra sede, due articoli aggiuntivi Picciotto-Scionti che si riferiscono agli insegnanti tecnico-pratici e agli insegnanti e assistenti tecnici di ruolo dipendenti dagli enti locali.

L'articolo 7 è approvato con alcuni emendamenti proposti dal Relatore: con essi si stabilisce, in particolare, che coloro i quali per insufficienza di cattedre non conseguano la nomina, conservano titolo all'assunzione in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria in cui sono iscritti, nei limiti del 40 per cento (invece che di un quarto, come stabilito dalla Com-

missione in sede referente) delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

L'articolo 8 viene sottoposto da parte della Commissione ad un particolareggiato esame, soprattutto in riferimento ad un emendamento Tedeschi-Picciotto, che prevede l'estensione alle scuole secondarie di ogni ordine e grado del reperimento automatico di tutti i posti di insegnamento, da effettuarsi ogni anno. Dopo dichiarazioni del Relatore Leone Raffaele e del Sottosegretario Elkan, che ritengono superfluo l'emendamento in quanto l'istanza in esso contenuta è già implicita nella dizione elaborata, l'emendamento stesso è ritirato dai proponenti, e l'articolo 8 è approvato con un emendamento Romanato che, nel riferirsi alle riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge n. 831 del 1961, vi comprende anche quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1193 del 1965.

Non sono invece accolti dalla Commissione: un emendamento Picciotto che impone al Ministro della pubblica istruzione di fissare con proprio decreto — entro il 31 agosto 1966 — le classi di concorso per le materie di insegnamento negli istituti professionali, e un emendamento Tedeschi che stabilisce come ai fini della determinazione del numero delle cattedre da inserire nel ruolo organico a modifica della tabella 4 n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063, in ogni corso di scuola media le cattedre di lettere debbano essere tre.

La Commissione si impegna successivamente nell'esame degli ordini del giorno presentati. Risultano accettati dal rappresentante del Governo: un ordine del giorno Romanato relativo all'assegno integrativo *ad personam* a favore degli insegnanti comandati in cattedre di istruzione secondaria di secondo grado; un secondo ordine del giorno Romanato relativo al problema degli abilitati in storia dell'arte, in materie giuridiche, in chimica e laboratorio, in fisica, in ragioneria e tecnica, per far sì che si stabiliscano le relative coincidenze con materie di insegnamento nella scuola media; un ordine del giorno Leone Raffaele che impegna il Governo a determinare le classi di concorso a cattedre di insegnamento nella scuola media ed a bandire i concorsi rispettivi contestualmente all'attuazione della legge in discussione; un terzo ordine del giorno Romanato, che si riferisce alla sessione speciale di abilitazione, per precisare che essa deve esser tale da valutare anche l'esperienza

didattica acquisita dai candidati. Non è accolto invece dal Governo, e non risulta approvato dalla Commissione, un ordine del giorno Picciotto che impegna il Governo stesso a presentare entro il 30 aprile 1966 un provvedimento per il reimpiego degli insegnanti tecnico-pratici, di economia domestica e di materie sacrificate.

In sede di dichiarazione di voto il deputato Picciotto preannuncia il voto contrario del suo gruppo, motivandolo con le considerazioni già esposte nel corso della discussione.

La Commissione infine autorizza il Presidente Ermini al coordinamento della proposta Bellisario n. 2219 che è, successivamente, votata a scrutinio segreto ed approvata con conseguente assorbimento delle proposte di legge Romanato n. 1883, Picciotto n. 1712, Borghi n. 1137, Valitutti n. 1406, Lauricella n. 290, Giugni Lattari Jole e Grilli Antonio n. 877, Storti ed altri n. 2063.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15,30.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Martedì 19 aprile, ore 17.

COMMISSIONI RIUNITE XII (Industria) e XIII (Lavoro)

Martedì 19 aprile, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria tessile (2601) — (*Parere della V e della VI Commissione*) — Relatori: Biaggi Nullo, per la XII Commissione; Bianchi Fortunato, per la XIII Commissione.

III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri)

Martedì 19 aprile, ore 11.

Comunicazioni del Ministro per gli affari esteri.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Martedì 19 aprile, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sul disegno di legge:

Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo Speciale delle Nazioni Unite per l'anno 1965 (2913) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Pedini.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Ulteriore stanziamento in favore della Sezione di Credito Agrario per l'Emilia e la Romagna, per contributi da concedersi ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1686 (2852);

PAGLIARANI ed altri: Provvidenze a favore del piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale (2551);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Lezzi.

Parere sul disegno e sulla proposta di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (1616);

MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);

— (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Anderlini.

Parere sulle proposte di legge:

CERUTI CARLO: Riapertura dei termini fissati dall'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici (450);

BASILE GUIDO: Riapertura del termine di cui all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238 (839);

LETTIERI ed altri: Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per il ripristino dei fabbricati distrutti o danneggiati dagli eventi bellici (1660);

Senatori DE LUCA ANGELO ed altri: Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (*Testo*

unificato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2540);

SGARLATA: Riapertura del termine di cui all'articolo 4 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, in materia di danni di guerra (2716);

— (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco.

Parere sulle proposte di legge:

BELCI ed altri: Trattamento economico dei dipendenti dei Corpi di polizia del cessato Governo militare alleato di Trieste, inquadrati ai sensi dell'articolo 21, lettera B), della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (669) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: De Pascalis;

FABBRI RICCARDO: Riesame di talune posizioni dei dipendenti ed ex dipendenti della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, licenziati per motivi politici (2178) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Barbi;

Senatori MORO ed altri: Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2694) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

CURTI AURELIO ed altri: Contributo annuo dello Stato all'Ente italiano della moda (2727) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Di Leo.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Ruolo speciale mansioni d'ufficio per sostitufficiali della Guardia di finanza (2951) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Silvestri.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2861);

PRETI e VIZZINI: Riapertura dei termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (753);

BRANDI e QUARANTA: Modifica alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (851);

CERVONE e SAMMARTINO: Modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1561);

DE PASQUALE ed altri: Modificazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1583);

PAGLIARANI e DE PASQUALE: Liquidazione dei danni ai beni domestici nei comuni super-sinistrati (1622);

ABELLI ed altri: Integrazione e modificazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968,

relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1752);

DE PASQUALE ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (1988);

— (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle 21.